

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2.

“Norme per la promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Programmazione degli interventi e soggetti attuatori

Articolo 4 Formazione

Articolo 5 Servizio Civile volontario degli anziani

Articolo 6 Gestione di terreno pubblico

Articolo 7 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 (Istituzione del Servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania)

Articolo 8 Protocolli d’intesa

Articolo 9 Clausola valutativa

Articolo 10 Norma finanziaria

Articolo 11 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in coerenza con i principi costituzionali e con l’articolo 31 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), per tutelare e garantire il diritto alla qualità della vita ed alla sicurezza in favore della popolazione anziana, promuove e sostiene azioni per:

a) l’invecchiamento attivo che valorizzano il ruolo degli anziani nella comunità attraverso la partecipazione alla vita sociale, economica e culturale, per facilitare percorsi di autonomia e di benessere fisico, mentale, sociale e superare ogni forma di categorizzazione e logica assistenzialistica per attenuare i disagi e prevenire i fenomeni di discriminazione basati sull’età, ageismo;

b) la formazione inter e intra generazionale, l’accesso delle persone anziane alle nuove tecnologie;

- c) l'aggiornamento e la riqualificazione dei soggetti che operano, a vario titolo e con specifiche competenze a favore delle persone anziane;
- d) l'incentivazione delle attività di volontariato e dell'associazionismo, di reciprocità, nonché l'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale delle persone anziane;
- e) la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana;
- f) il mantenimento del benessere attraverso la diffusione di corretti stili di vita e dell'attività fisico-sportiva, anche con campagne di informazione e sensibilizzazione;
- g) la promozione dell'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure che ne favoriscano l'accoglienza in gruppi appartamento ed altre forme di coabitazione, privilegiando soluzioni di solidarietà intergenerazionale;
- h) il contrasto al fenomeno della ludopatia tra gli anziani;
- i) la promozione delle iniziative di turismo sociale che facilitano l'accesso delle persone anziane ad eventi musicali, teatrali e cinematografici, a mostre e musei favorendone l'impegno attivo nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;
- l) la prevenzione dell'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita attraverso l'offerta dei sistemi tecnologici, quali il telesoccorso e la teleassistenza, che collegano la persona anziana ai servizi di pronto intervento sociale e ne agevolano la vita quotidiana, come previsti dalla vigente normativa regionale;
- m) la diffusione di Centri sociali polifunzionali, di spazi e luoghi d'incontro, come previsti dalla vigente normativa regionale, per favorire scambi di relazioni anche intergenerazionali e per prevenire i fenomeni dell'isolamento sociale;
- n) l'incentivazione alla partecipazione in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) persona anziana: la persona ultrasessantacinquenne;
- b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;
- c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita con azioni che favoriscano opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

Art. 3

(Programmazione degli interventi e soggetti attuatori)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati ed integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato.
2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, predispone la programmazione degli interventi e ne favorisce l'attuazione promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con Comuni singoli o associati in ambiti territoriali, con le Aziende Sanitarie Locali, con le istituzioni scolastiche e le Università delle LiberEtà e della Terza Età, con i soggetti del terzo settore quali le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della

cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, iscritti agli Albi ed ai registri regionali, se previsti dalla normativa vigente, e con le associazioni di categoria dei pensionati.

3. La Giunta regionale predispose il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge e lo approva previo parere della commissione consiliare competente in materia.

Art. 4

(Formazione)

1. La Regione, attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, promuove e sostiene percorsi formativi:

- a) di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;
- b) per valorizzare le attività delle Università della terza età, comunque denominate, per l'acquisizione di conoscenze non formali nei differenti campi del sapere;
- c) delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, allo scopo di favorire la conciliazione della vita lavorativa e familiare dei loro figli;
- d) per la sicurezza domestica, stradale e per una gestione efficace del risparmio;
- e) per la promozione di azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e contrasto delle truffe e dei raggiri ai danni della popolazione anziana;
- f) per programmi di impegno sociale di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà;
- g) per la promozione di iniziative tese al recupero dell'artigianato e degli antichi mestieri, con la valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane, anche a sostegno di nuove opportunità formative e lavorative in favore dei giovani;
- h) per favorire una sana alimentazione, la pratica di corretti stili di vita, l'aumento del benessere, la migliore socializzazione anche attraverso l'attività fisica, di carattere ludico-sportiva non agonistica;
- i) per l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;
- l) per gli interventi, che favoriscano il completamento graduale dell'attività lavorativa durante il passaggio alla fase di quiescenza e la trasmissione dell'esperienza professionale ai più giovani nell'ambito di percorsi di orientamento o prima formazione, quale componente della più ampia azione per l'invecchiamento attivo e la salvaguardia del benessere psico-fisico e sociale della popolazione anziana, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- m) per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti delle persone anziane;
- n) per l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni ed ai servizi digitali favorendo la sinergia tra gli organismi attivi nel territorio.

Art. 5

(Servizio Civile volontario degli anziani)

1. La Regione per favorire l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, sostiene:

- a) il servizio civile volontario degli anziani con progetti specifici inseriti in protocolli operativi con gli enti pubblici;

- b) i progetti sperimentali tra enti pubblici ed associazioni iscritti agli albi e registri regionali, ove previsti dalle normative vigenti;
- c) i Comuni che attivano incontri periodici con le persone in quiescenza, per acquisirne la disponibilità ad effettuare prestazioni gratuite nell'ambito delle loro competenze e professionalità per i bisogni della comunità di riferimento.

2. I progetti previsti dal comma 1, lettere a) e b) possono prevedere l'impiego degli anziani per le seguenti attività:

- a) di sorveglianza presso le scuole, durante il percorso di andata e di ritorno dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale;
- b) di sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
- c) di compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizioni di isolamento, anche in strutture socio-sanitarie e penitenziarie e, se possibile, in strutture per migranti;
- d) di informazione ai cittadini sulle offerte dei servizi comunali e delle altre amministrazioni locali;
- e) di assistenza ai soggetti in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici e per svolgere piccoli compiti giornalieri;
- f) di informazioni ai cittadini sulle situazioni temporanee di disagio urbano e degli interventi programmati per farvi fronte;
- g) di promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
- h) di controllo dei flussi degli spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici.

3. Alle persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo di cui al comma 1, possono essere riconosciuti, sulla base della disponibilità offerta, crediti sociali fruibili in servizi erogati dagli enti locali promotori dei progetti, ovvero opportunità culturali, formative, sportive e ricreative, gratuite o a costi ridotti.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione delle proposte progettuali.

Art. 6

(Gestione di terreno pubblico)

1. I Comuni possono affidare alle persone anziane singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali per le attività di giardinaggio, di orticoltura e di cura dell'ambiente naturale, per consentire la migliore tutela e fruibilità per i cittadini.
2. I Comuni stabiliscono i criteri generali, le modalità ed i requisiti per l'affidamento della gestione di terreno pubblico sulla base della dichiarazione di disponibilità della persona anziana a svolgere l'attività volontaria, i doveri di comportamento ed individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento delle attività.
3. I Comuni possono sempre revocare l'affidamento per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del Servizio di psicologia del territorio della regione Campania)

1. La legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 è così modificata:

- a) dopo la lettera i), del comma 1, dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
"i bis) interventi in favore degli anziani vittime di raggiri e truffe."

Art. 8

(Protocolli d'intesa)

1. La Regione per la sicurezza e la tutela della popolazione anziana, oltre a quanto disposto nel Piano Sociale Regionale, stipula protocolli d'intesa con le forze dell'ordine e le associazioni dei tutori dell'ordine in congedo, per consentire agli anziani attivi di svolgere le attività di sensibilizzazione ed informazione sul territorio di appartenenza.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge con l'indicazione degli interventi avviati e realizzati nonché delle eventuali criticità emerse.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2018 mediante incremento per euro 100.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 03, Titolo 1 e contestuale decremento, per l'anno 2018, della medesima somma a valere sulla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato delle Proposte di legge a firma dei Consiglieri Alberico Gambino, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Ermanno Russo, Michele Schiano di Visconti, Gianpiero Zinzi e Carlo Iannace.

Proposte di legge assegnate alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11: "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328".

Articolo 31: "Le politiche per le persone anziane".

"1. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale. A tal fine, in particolare, favorisce:

- a) l'attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, sul territorio regionale, la domiciliarità e l'adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;
- b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l'autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;
- c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell'assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;
- d) l'offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;
- e) l'affidamento e l'accoglienza, anche solo notturna, delle persone anziane presso famiglie che garantiscono loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;
- f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali;
- g) l'intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze;
- h) l'impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione;
- i) l'incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;
- l) la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognosi di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;
- m) la continuità e l'integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie erogate."

Note all'articolo 7.

Comma 1, lettera a).

Legge Regionale 3 agosto 2013, n. 9: "Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania."

Articolo 2: "Compiti ed attività del Servizio di psicologia del territorio."

Comma 1, lettera i): "1. Il Servizio di psicologia del territorio svolge le seguenti attività:

i) interventi di informazione e consulenza nella scuola finalizzati al benessere della scuola, al successo formativo, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.”.

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3.

“Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7)

1. La legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è così modificata:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Per favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostiene e favorisce la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie.

2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale.”;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Obiettivi)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dell'articolo 8, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa vigente, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.

2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire a:

a) l'effettivo riutilizzo sociale e la prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;

b) il monitoraggio delle esperienze in essere e la definizione di modelli di riutilizzo sociale sostenibili e replicabili;

- c) la centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;
- d) la definizione delle più complessive politiche regionali per la sicurezza;
- e) la strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle fasce deboli e a rischio di esclusione e marginalizzazione, delle persone e delle comunità migranti, delle persone e delle comunità rom, sinti e camminanti;
- f) la strutturazione di programmi e linee di intervento che, a partire da una razionalizzazione burocratico procedurale, sostengono ed estendono nelle diverse esperienze di riutilizzo sociale e su diversi ambiti territoriali la metodologia socio-sanitaria dei progetti riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute di cui all'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), riconosciuta come best practice di alcune tra le migliori esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- g) la strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;
- h) la definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento, e innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare, con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);
- i) la promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica dei cittadini e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, anche attraverso il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati.”;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Piano strategico per i beni confiscati)

1. Il Piano strategico per i beni confiscati, di seguito denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale.
2. La Regione adotta, con cadenza triennale il Piano, sentito l'Osservatorio regionale per i beni confiscati di cui all'articolo 6 e l'Agenzia nazionale per i beni confiscati (ANBSC).
3. Il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali.
4. Il Piano indica:
 - a) gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;
 - b) la sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in Regione Campania, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo sociale in essere;
 - c) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - d) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate come previsto dall'articolo 5 e comunque strategie e azioni utili a promuovere la bonifica e la reimmersione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;

- e) gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- f) gli indirizzi tesi alla specifica formazione professionale inerente al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- g) gli indirizzi tesi al potenziamento delle capacità amministrative dei Comuni, con particolare attenzione al monitoraggio e alla pubblicità dei dati come da obbligo di legge, alla promozione della cultura del riutilizzo sociale, al potenziamento delle capacità di coinvolgimento di enti e associazioni della società civile;
- h) gli indirizzi tesi al coinvolgimento e al supporto di specifiche azioni inerenti al riutilizzo sociale dei beni confiscati promossi da Università, centri di studio e ricerca, scuole;
- i) i criteri di accesso e di riparto del “Fondo unico per i beni confiscati” di cui all’articolo 4;
- l) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati.

5. Il Piano prevede l’interazione con altri piani di sviluppo regionale e locale.

6. Il Piano può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.”;

d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Programmazione annuale)

1. Nel quadro della pianificazione di cui all’articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e speciali, adotta il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito denominato Programma annuale.

2. Il Programma annuale tiene conto ed è redatto anche in sinergia con i Piani di Zona d’Ambito per meglio garantire la funzione sociale di riutilizzo dei beni confiscati.”;

e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Fondo unico per i beni confiscati)

1. E' istituito il Fondo unico per i beni confiscati, di seguito denominato Fondo, ripartito in tre macro-aree funzionali ciascuna delle quali denominata Azione:

a) Azione per le ristrutturazioni, sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione Campania a condizione di aver adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio;

b) Azione per le start-up, sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzare sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60 per cento da persone di età non superiore ai 40 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;

c) Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo sociale dei beni confiscati, sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Gli interventi incidono sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e

contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché le cooperative e le associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico è la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.

2. Sulla base dei criteri di accesso e di riparto stabiliti dal Piano di cui all'articolo 3, il programma annuale di cui all'articolo 3 bis disciplina le modalità operative per l'accesso al Fondo.

3. La Regione promuove e sostiene programmi e progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, prioritariamente quelli definiti all'interno della Strategia nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti – Attuazione Comunicazione Commissione Europea n. 173/2011.”;

f) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“4. L'Osservatorio regionale per i beni confiscati si adopera per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 6 che costituisce parte integrante del Piano. L'Osservatorio provvede inoltre a definire ogni altra strategia e azione utile a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate.”;

g) l'articolo 6 è così modificato:

1) al comma 1, le parole: “presso l'Area di Gabinetto del Presidente – settore rapporti con gli enti locali” sono soppresse;

2) al comma 2 le parole: “presieduto dall'assessore agli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato”, le parole: “l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n.4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)” con le seguenti: “L'Agenzia nazionale per i beni confiscati” e le parole: “L'Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l'Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007–2013” sono sostituite dalle seguenti: “L'Osservatorio può proporre all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e a tutti gli altri enti e autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo sociale e la valorizzazione di beni ed aziende confiscate.”;

3) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. L'Osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, è composto da:

a) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, l'assessore regionale al demanio e patrimonio o suo delegato, l'assessore regionale alle politiche agricole o suo delegato, l'assessore regionale ai fondi europei o suo delegato, l'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato, l'assessore alle start-up e all'innovazione o suo delegato;

b) il Presidente della Commissione consiliare speciale competente o suo delegato;

c) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati;

d) il Commissario regionale antiracket e antiusura;

e) un rappresentante dell'ANCI;

- f) un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale;
- g) il Presidente della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato;
- h) un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;
- i) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;
- l) un rappresentante per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale.

3 bis. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare enti, dipartimenti, laboratori e osservatori istituiti presso le Università campane, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso.

3 ter. La convocazione dell'Osservatorio può prevedere, quando utile ad affrontare questioni di particolare specificità, la convocazione anche dei soli componenti che hanno funzione, specializzazione e utilità alla specifica materia da trattare.

3 quater. L'Osservatorio si avvale del supporto dei competenti uffici della Giunta regionale e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi possono individuare. L'Osservatorio dispone di una propria sezione dedicata all'interno del portale della Regione Campania che, oltre alle informazioni e pubblicizzazione delle proprie attività, ospita il sistema interattivo di monitoraggio di cui al comma 4.”;

4) al comma 4 le parole: “dell’Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati” e le parole: “e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l’utilizzo di sistemi e piattaforme libere ed “open source”, che non comportano aggravii di spesa per l’ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI” sono sostituite dalle seguenti: “. Il sistema interattivo di monitoraggio può anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni. Il sistema di monitoraggio è ospitato all’interno della sezione del portale della Regione Campania dedicata all’Osservatorio regionale sui beni confiscati.”;

5) il comma 5 è soppresso.”;

h) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Conferenza annuale)

1. La Commissione consiliare speciale competente e la Giunta regionale, d’intesa, organizzano, entro il 30 novembre di ciascun anno, la Conferenza regionale sui beni confiscati, quale momento pubblico di confronto e dibattito sull’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. La Giunta regionale e l’Osservatorio di cui all’articolo 6 presentano nella Conferenza di cui al comma 1 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, delle iniziative

contenute nel Piano triennale di cui all'articolo 3 e nel Programma annuale di cui all'articolo 3-bis.

3. La partecipazione alla Conferenza di cui al comma 1 è aperta al pubblico.”;

i) l'articolo 7 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuove il riutilizzo sociale dei beni confiscati.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Negli ambiti delle specifiche funzioni e prerogative individuate dalla normativa vigente, la Regione Campania, su proposta dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, in accordo con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, in linea con le previsioni contenute nel Piano di cui all'articolo 3, promuove l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità istituzionali definite dalla normativa di specie, o, in via prioritaria, per destinarli a riutilizzo sociale attraverso l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti individuati dalla normativa vigente.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione promuove e sostiene programmi e progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, innanzitutto quelli definiti all'interno della Strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e camminanti - Attuazione Comunicazione Commissione Europea n. 173/2011.”;

4) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: “La Regione Campania promuove programmi e linee di intervento volte a razionalizzare, sostenere ed estendere nelle diverse esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati e su diversi ambiti territoriali la metodologia socio-sanitaria dei progetti riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute di cui all'articolo 46 della legge regionale 1/2012, anche nell'ottica del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari secondo quanto indicato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.”;

l) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento delle politiche di inclusione sociale si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, per euro 1.300.000,00 e alle risorse iscritte alla Missione 12, Programma 08, Titolo 1 per euro 700.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge a firma dei Consiglieri Vincenza Amato, Carmine Mocerino, Vincenzo Viglione e Luciano Passariello.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 marzo 2016 con il n. 274 del registro generale ed assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente e II Commissione Consiliare Speciale per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l).

Legge Regionale 16 aprile 2012, n. 7: "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Articolo 1: "Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati".

"1. È istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati.

2. Il fondo è utilizzato:

a) per nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni confiscati ed effettivamente assegnati, così da garantire il perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente in merito al riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

b) per il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato.

3. Le azioni, di cui al comma 2, devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata."

Articolo 2: "Modalità accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati".

"1. Accedono al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, previsto nell'articolo 1, mediante annuale avviso pubblico, predisposto per il primo anno entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i seguenti soggetti:

a) enti territoriali: province, comuni e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni immobili confiscati;

b) i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia di beni confiscati che hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali;

c) enti, associazioni e cooperative che sono promotori di eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nei criteri di selezione è data priorità ai seguenti requisiti:

a) creazione di reti di partenariato anche attraverso l'istituzione di associazioni temporanee di scopo;

- b) interventi con le politiche di integrazione delle fasce deboli di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- c) sostenibilità e replicabilità dell'iniziativa.

3. Il limite massimo per ciascuna iniziativa finanziata è, per il primo anno di esercizio della presente legge, di euro venticinquemila, e per gli anni successivi di euro cinquantamila. Ogni soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento. Non è esclusa la partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto.".

Articolo 3: "Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica".

"1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati, è istituito un Fondo di rotazione per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi.

2. Possono accedere al Fondo gli enti territoriali cui sono trasferiti i beni immobili confiscati.

3. Il Fondo è alimentato con le somme che le province e i comuni, assegnatari del bene, provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.

4. Le province e i comuni sono tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al Fondo di rotazione di cui al comma 1, le somme anticipate dalla Regione, indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere.

5. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto sono determinati annualmente con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.".

Articolo 4: "Istituzione del Fondo ammortamento prestiti".

"1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento, a carico degli enti territoriali assegnatari di beni confiscati, per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale, mediante l'istituzione di un Fondo di ammortamento prestiti.

2. Agli enti territoriali, assegnatari del bene confiscato, sono assicurate:

a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;

b) fidejussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al settantacinque per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti, per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento;

c) anticipazioni in conto capitale per l'estinzione parziale o totale delle ipoteche gravanti sul bene confiscato.

3. I criteri per il funzionamento del Fondo di ammortamento sono disciplinati con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.".

Articolo 5: "Integrazione alle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate".

Comma 4: "4. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente articolo è istituito un apposito ufficio presso l'Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del Protocollo designano un loro rappresentante a detto ufficio.".

Articolo 6: "Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati".

"1. È istituito, presso l'Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali, l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati.

2. L'Osservatorio, presieduto dall'assessore agli enti locali, individua forme di cooperazione con

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e si avvale, per le sue funzioni, del supporto della Fondazione Pol.i.s. - Politiche integrate di sicurezza, per quanto di sua competenza. L'Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l'Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007-2013.

3. L'Osservatorio è composto dalle associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, integrazione sociale e contrasto alla criminalità, nonché da rappresentanti delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, esperti in materia di beni confiscati e dal presidente del comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale) e ricostituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2011, n. 264.

4. L'Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano, attraverso tecniche di georeferenziazione. Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata interagisce con il sistema informativo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso appositi accordi o convenzioni e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l'utilizzo di sistemi e piattaforme libere ed "open source", che non comportano aggravii di spesa per l'ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI.

5. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito."

Articolo 7: "Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità".

"1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo, per finalità sociali, di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni confiscati, da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari, è criterio di premialità nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.

2. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013, dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità, per gli interventi la cui realizzazione consente l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Nell'ambito delle specifiche funzioni e prerogative assegnate dalla normativa vigente (articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) la Regione Campania, nell'eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell'ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e, sulla base di apposito regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza pubblica.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, la Regione Campania,

nell'eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell'ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza pubblica.

5. I beni immobili confiscati possono essere utilizzati, senza necessità di ulteriori accreditamenti, dalle persone sostenute da Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri)/Budget di salute (Bds), ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), come civili abitazioni presso cui possono, eventualmente, eleggere il proprio domicilio o residenza.

6. Come previsto dalla normativa vigente, la Regione Campania provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essa trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente. La Regione provvede altresì a formare apposito elenco di tutti i beni confiscati presenti sul territorio regionale, che viene costantemente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente."

Articolo 8: "Copertura finanziaria".

"1. Per il primo anno di esercizio della presente legge si prevede l'attivazione del solo Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati previsto nell'articolo 1 a cui si fa fronte con lo stanziamento di euro duecentocinquantamila a valere sulla UPB 6.23.222, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati", mediante prelievo dall'UPB 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2012, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.

2. Il Fondo di rotazione per la progettazione tecnica, previsto nell'articolo 3, è attivato negli anni successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di bilancio a valere sulla UPB 6.23.222, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo di rotazione per la progettazione tecnica sui beni confiscati".

3. Il Fondo di ammortamento prestiti, previsto nell'articolo 4, è attivato negli anni successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di bilancio a valere sull'UPB 6.23.106, con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo di ammortamento prestiti per i beni confiscati".

4. L'allegato "A" della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), è conseguentemente integrato e la dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012 è ridotta di un importo pari alla necessaria copertura finanziaria della presente legge."

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 4.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo 11.681,15.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 11.681,15 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n. 1 del 20/07/2017 del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione delle sentenze n. 25/2013 del Tribunale di Torre Annunziata e n. 3497/2015 del TAR Campania –Sezione VIII, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal Commissario ad acta dott. Alfonso Pignataro ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale del 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania) con deliberazioni n. 1 del 20/07/2017 e n. 2 del 06/09/2017, mediante prelievo in termini di competenza e cassa di euro 11.681,15 a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, dello stanziamento della Missione 09, Programma 04, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 22 novembre 2017 con il n. 499 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;".

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 4: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania."

Articolo 4: "Disposizioni in materia di variazioni del bilancio."

Comma 2, lettera f): "2. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale sono adottate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

f) fondo di riserva per spese impreviste: i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;".

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 5.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 3.443.725,65.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 3.443.725,65 per procedure di pignoramento, riassuntivamente descritte nell’allegato A) e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale n. 776 del 05.12.2017, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1, pari ad euro 3.443.725,65 di cui all’allegato A, si è già provveduto mediante regolarizzazione delle carte contabili per i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive con imputazione al bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e 2015.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Allegato "A"

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione	
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 9074	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.8635/12	Bove Giuseppe	868,71	868,71	868,71
Scheda 2	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.11227/12	Rizzo Antonio	9.710,91	9.710,91	9.710,91
Scheda 3	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.11784/13	Castellone Laura	28.208,84	28.208,84	28.208,84
Scheda 4	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.20855/12	Pariso Perrotti Giuliana	515,27	515,27	515,27
Scheda 5	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.3154/12	La Curatela del Fallimento San Giuseppe s.p.a.	41.684,29	41.684,29	41.684,29
Scheda 6	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.20893/12	Galloro Paola	1.299,80	1.299,80	1.299,80
Scheda 7	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.20888/12	Pinto Mario	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Scheda 8	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.22689/12	Palomba Roberto	13.234,32	13.234,32	13.234,32
Scheda 9	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.10463/13	Selvaggi Alberico	5.981,69	5.981,69	5.981,69
Scheda 10	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.10404/13	Selvaggi Alberico	3.474,70	3.474,70	3.474,70
Scheda 11	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.11514/13	Mazzarelli Nicola	10.068,90	10.068,90	10.068,90
Scheda 12	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.23547/12	Federfarma	2.258,78	2.258,78	2.258,78



Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito			Imputazione		
	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	CAP 9074	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 13	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.1459/13	Gulmi Dilla	1.126,60	1.126,60	1.126,60
Scheda 14	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.19799/12	Selvaggi Alberico	6.875,67	6.875,67	6.875,67
Scheda 15	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.19354/12	Aulino Giuseppe	1.393,68	1.393,68	1.393,68
Scheda 16	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.21851/12	Cotrufo Vincenzo	861,92	861,92	861,92
Scheda 17	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.19050/12	Collà Ruvolo Massimo	14.817,25	14.817,25	14.817,25
Scheda 18	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.2020/13	Accarino Francesco	14.077,05	14.077,05	14.077,05
Scheda 19	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.5125/12	Serafino Giulia Margherita	23.056,57	23.056,57	23.056,57
Scheda 20	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.20218/12	Solimene Cira	4.454,14	4.454,14	4.454,14
Scheda 21	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.23694/12	Labonia Valentina	1.627,75	1.627,75	1.627,75
Scheda 22	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.11782/13	Castellone Salvatore	22.747,61	22.747,61	22.747,61
Scheda 23	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.11783/13	Castellone Francesco	20.173,28	20.173,28	20.173,28
Scheda 24	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.22135/13	Mascolo Salvatore	9.559,33	9.559,33	9.559,33
Scheda 25	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.18827/13	Accarino Francesco	14.192,90	14.192,90	14.192,90
Scheda 26	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.11781/13	Pirozzi Gaetana	41.329,02	41.329,02	41.329,02



Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debitò			Importo spettante	Imputazione	
	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario		CAP 9074	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 27	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.18928/13	Busillo Normale Sergio	2.662,34	2.662,34	2.662,34
Scheda 28	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.20158/12	Selvaggi Alberico	2.591,31	2.591,31	2.591,31
Scheda 29	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.16823/13	Selvaggi Alberico	4.729,84	4.454,14	5.935,95
			Gulmi Dilla	1.166,11	1.166,11	
			Banco di Napoli	40,00	40,00	
Scheda 30	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.1808/14	Medinova s.r.l.	5.512,12	5.512,12	5.512,12
Scheda 31	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.12480/14	Vitiello Gaetano	13.448,12	13.448,12	15.917,04
			Cretella Mario	2.428,92	2.428,92	
			Banco di Napoli	40,00	40,00	
Scheda 32	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.9926/14	Credifarma s.p.a.	39.935,87	39.935,87	39.975,87
			Banco di Napoli	40,00	40,00	
Scheda 33	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.1413/15	Ramaglia Concetta	52.895,65	52.895,65	57.993,97
			Liguori Anna	5.098,32	5.098,32	
Scheda 34	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.18482/14	Carlino Adele	22.248,87	22.248,87	22.248,87
Scheda 35	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.14851/14	Farnafactori ng s.p.a.	75.034,92	75.034,92	75.074,92
			Banco di Napoli	40,00	40,00	



Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione		Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 9074		
Scheda 36	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.2190/15	Villa de' Gerani s.p.a. in liquidazione	249.077,44	249.077,44	251.754,07	
			Marzullo Federica	2.636,63	2.636,63		
			Banco di Napoli	40,00	40,00		
Scheda 37	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.14376/14	Viscardi Biagio	378.000,00	378000	2.500.298,06	
			Ottaiano Antonio	235.806,45	235.806,45		
			Toscano Salvatore	235.806,45	235.806,45		
			Toscano Antonio	235.806,45	235.806,45		
			Esposito Salvatore	235.806,45	235.806,45		
			Esposito Antonio	235.806,45	235.806,45		
			Esposito Annamaria	235.806,45	235.806,45		
			Esposito Maria	235.806,45	235.806,45		
			Esposito Fiorentina	235.806,46	235.806,46		
			Esposito Flora	235.806,45	235.806,45		
			Banco di Napoli	40,00	40,00		
Scheda 38	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.14375/14	Viscardi Biagio	30.332,60	30.332,60	30.372,60	
			Banco di Napoli	40,00	40,00		
Scheda 39	Tribunale di Napoli	Ordinanza di assegnazione n.14376/14	Falcone Maria Grazia	100.148,61	100.148,61	138.739,55	
			Bruno Elena	38.590,94	38.590,94		
			TOTALI	3.443.725,65	3.443.725,65		



Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Presidente Vincenzo De Luca e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 12 dicembre 2017 con il n. 507 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 6.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 345.619,05.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 345.619,05, derivante da sentenze di condanna pronunciate dall’autorità giudiziaria riassuntivamente descritte nell’allegato A, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 dell’importo pari a euro 345.619,05 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 10, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Allegato "A" riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenze

Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	Imputazione					Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
					CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167		
Scheda 1	Tribunale di Nola	Sentenza n. 3126/2015	Pasquariello Rosa	14.301,63	9.705,09	2.598,34	1.173,27	824,93	15.614,94	
			Avv. Varriale Paolo	1.313,21	1.313,21					
			Andolfo Mana	15.128,68	9.796,82	2.622,90	1.876,23	832,73		
Scheda 2	Tribunale di S.M.C.V.	Sentenza n. 7217/2011	Avv. Monaco Pasquale Lucio	2.253,25	2.253,25				17.381,93	
Scheda 3	Corte di Appello Napoli	Sentenza n. 1097/2017	Avv. Varriale Paolo	1.021,38	1.021,38				1.021,38	
Scheda 4	TAR Campania	Sentenza n. 4974/2016	Legambiente Associazione ONLUS	2.918,24	2.918,24				2.918,24	
Scheda 5	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1243/2017	Avv. Monelli Francesco	1.459,12	1.459,12				1.459,12	
Scheda 6	Tribunale di Avellino	Sentenza n. 400/2017	CTU Buccelli Claudio	507,52	507,52				812,03	
			CTU Prudente Antonio	304,51	304,51					
			Baisirocchi Luca Federico	21.428,84	15.151,29	4.056,45	933,24	1.287,86		
Scheda 7	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 3313/2017	Amorico Alessandro	3.962,52	2.819,84	754,96	148,03	239,69	47.373,12	
			Allano Oreste	18.333,96	12.963,05	3.470,60	798,45	1.101,86		
			Avv. Marrone Massimo	3.647,80	3.647,80					



Allegato "A" riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenze

Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spellante	Imputazione					Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
					CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167		
Scheda 8	Corte di Appello Napoli	Sentenza n. 2738/2016	De Blasio Antimo Avv.ii Tamburo L. - Giustini C.	128.787,11	108.226,00	8.508,46	9.351,35	2.701,30		135.499,06
Scheda 9	Tribunale di Salerno	Sentenza n. 2829/2016	CTU Dellino Mailde	6.711,95	6.711,95					735,90
Scheda 10	TAR Campania	Sentenza n. 1097/2017	Siarace Antonino	735,90	735,90					735,90
Scheda 11	Comm. Trib. Prov Napoli	Sentenza n.18512/16	Curci Vincenzo	729,56	729,56					729,56
Scheda 12	Tribunale di Avellino	Sentenza n. 120/2017	Bruno Roberto	1.828,84	1.828,84					1.828,84
Scheda 13	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 4926/2017	Avv Musto Pietro	87.721,48	47.467,23	12.708,40	3.511,13	4.034,72		70.274,94
Scheda 14	TAR Campania	Sentenza n. 11/2015	Avv Marone Massimo Visone Carmela	2.553,46	2.553,46					70.274,94
			Albano Alberto	42.835,05	30.510,00	8.168,44	1.563,26	2.593,35		48.200,97
			Avv Marone Massimo	5.365,92	5.365,92					48.200,97
			Visone Carmela	1.769,12	1.769,12					1.769,12
TOTALI				€ 345.619,05	€ 269.759,10	€ 42.888,55	€ 19.354,96	€ 13.616,44	€ 345.619,05	



Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Assessori Lidia D'Alessio e Sonia Palmeri.
Acquisito dal Consiglio regionale in data 19 dicembre 2017 con il n. 509 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;".

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 7.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 134.685,69.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 134.685,69, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria riassuntivamente descritti nell’allegato A, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede con variazione di bilancio, mediante prelievo in termini di competenza e cassa di euro 134.685,69 a valere delle risorse disponibili sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 ed incremento in termini di competenza e cassa di euro 133.561,77 sullo stanziamento della Missione 16, Programma 02, Titolo 1 e di euro 1.123,92 sullo stanziamento della Missione 9, Programma 05, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all’esito dell’eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

PROSPETTO SINOTTICO DEBITO FUORI BILANCIO

Schieda rilevazione partita	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Geneticario	Impugnazione			Importo complessivo debito
				Somma capitale cap 1200	Interessi legali cap 397	Totale spettante	
1	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 210/2014	Butera Pino	453,15	21,99	475,14	1.344,14
2	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 210/2014	Avv. Graziano Barbato	869,00	0,00	869,00	
3	Giudice di Pace di Lucania	Sentenza n. 47/2015	Di Martino Giuseppina	3.132,87	0,00	3.132,87	6.302,99
4	Giudice di Pace di Lucania	Sentenza n. 47/2015	Avv. Giovanni Ili	3.170,12	0,00	3.170,12	
5	Giudice di Pace di Lucania	Sentenza n. 48/2015	Di Martino Giuseppina	1.829,10	0,00	1.829,10	
6	Giudice di Pace di Lucania	Sentenza n. 48/2015	Avv. Giovanni Ili	2.155,08	0,00	2.155,08	3.984,18
7	Giudice di Pace di Aviano I piano	Sentenza n. 131/2016	Storti Giuseppe	963,60	5,33	968,93	
8	Giudice di Pace di Ariano I piano	Sentenza n. 131/2016	Avv. Alfredo Farniglietti	1.135,16	0,00	1.135,16	2.104,09
9	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 2/2013	Penna Rosa	500,00	75,96	575,96	
10	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 2/2013	Avv. Giuseppe Rubino	964,29	0,00	964,29	1.540,25
11	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 401/2014	Morera Pasquino	843,00	23,92	866,92	
12	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 401/2014	Avv. Silvio Vertullo	977,00	0,00	977,00	1.843,92
13	Giudice di Pace di Posa	Sentenza n. 21/2015	Macciaro Giuseppe	653,64	7,94	661,58	
14	Giudice di Pace di Posa	Sentenza n. 21/2015	Avv. Angelo Mastrenda	793,00	0,00	793,00	1.454,58
15	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 482/2015	Galferano Angelo (erede di Vito)	3.231,50	29,99	3.261,49	
16	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 482/2015	Avv. Stefano Coccamo	2.297,98	0,00	2.297,98	5.559,47
17	Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi	Sentenza n. 37/2015	Castel Andrea	3.337,19	85,62	3.422,81	3.422,81
18	Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi	Sentenza n. 164/2014	Forlione srl	4.383,23	115,07	4.498,30	4.498,30
19	Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi	Sentenza n. 215/2015	Siconolfi Federico	4.178,99	178,11	4.357,10	4.498,30
20	Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi	Sentenza n. 215/2015	CTU dott. Ciro Fiore	714,00	0,00	714,00	5.071,10
21	Giudice di Pace di Noha	Sentenza n. 1240/2016	Liprandi Emilia Felicitia	972,21	31,15	1.003,36	
22	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 1240/2016	Avv. Domenico Santaricco	824,80	0,00	824,80	1.828,16
23	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 155/2016	Parco Nazionale del Cliente, Vallo di Diano e Alburni	542,13	0,00	542,13	542,13
24	Giudice di Pace di Pisciotta	Sentenza n. 26/2016	Parco Nazionale del Cliente, Vallo di Diano e Alburni	2.604,84	0,00	2.604,84	2.604,84
25	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 443/2016	Parco Nazionale del Cliente, Vallo di Diano e Alburni	345,71	0,00	345,71	345,71
26	Giudice di Pace di Pisciotta	Sentenza n. 73/2015	Parco Nazionale del Cliente, Vallo di Diano e Alburni	2.269,96	0,00	2.269,96	2.269,96
27	Giudice di Pace di Pisciotta	Sentenza n. 118/2015	Parco Nazionale del Cliente, Vallo di Diano e Alburni	3.912,74	0,00	3.912,74	3.912,74
28	Giudice di Pace di Pisciotta	Sentenza n. 137/2015	Parco Nazionale del Cliente, Vallo di Diano e Alburni	1.275,61	0,00	1.275,61	1.275,61
29	Giudice di Pace di Pisciotta	Sentenza n. 105/2014	Parco Nazionale del Cliente, Vallo di Diano e Alburni	1.509,50	0,00	1.509,50	1.509,50
30	Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi	Sentenza n. 137/2016	Carnio Michele	3.063,33	7,55	3.070,88	2.589,50
31	Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi	Sentenza n. 137/2016	Avv. Pasquale Tellone	1.550,40	0,00	1.550,40	4.621,28
32	Giudice di Pace di Roccardi/Agropoli	Sentenza n. 476/2016	Cascio Antonello	800,00	4,24	804,24	
33	Giudice di Pace di Roccardi/Agropoli	Sentenza n. 476/2016	Avv. Carmine Gallo	760,60	0,00	760,60	1.564,84
34	Giudice di Pace di Teano	Sentenza n. 18/2017	Pedoli Pasquina	1.500,00	0,00	1.500,00	
35	Giudice di Pace di Teano	Sentenza n. 18/2017	Avv. Giovanni Maloriti	1.827,99	0,00	1.827,99	3.327,99



35	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 883/2015	Gratiano Alfonso	1.500,00	31,78	1.531,78	2.994,99
37	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 883/2015	Avv. Luca Erico	1.463,21	0,00	1.463,21	2.994,99
38	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 101/2015	Pipolo Angelo	1.000,00	10,89	1.010,89	2.306,89
39	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 101/2015	Avv. Silvio Verrullo	1.296,00	0,00	1.296,00	2.306,89
40	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 85/2015	Passaro Jessica	3.164,74	103,00	3.267,74	5.853,47
41	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 85/2015	Avv. Angela Guariglia	1.857,73	0,00	1.857,73	5.853,47
42	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 85/2015	Ing. Pasquale Ganga	728,00	0,00	728,00	5.853,47
43	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 183/2017	Avv. Giuseppe D'Alessandro	6.312,43	1,15	6.313,58	6.313,58
44	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 205/2016	Solimine Rocca	2.800,00	7,83	2.807,83	4.571,46
45	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 205/2016	Avv. Giacomo Ambrosino	1.763,63	0,00	1.763,63	4.571,46
46	Giudice di Pace di Lucania	Sentenza n. 42/2016	Solimine Michele	1.500,00	3,50	1.503,50	3.379,44
47	Giudice di Pace di Lucania	Sentenza n. 42/2016	Ing. Gerardo Pizzullo	1.875,94	0,00	1.875,94	3.379,44
48	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 227/2015	Santangelo Pietro	855,40	11,92	867,32	1.805,85
49	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 227/2015	Avv. Silvio Verrullo	957,00	0,00	957,00	1.805,85
50	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 335/2015	Sergi Salvatore	800,00	64,17	864,17	1.805,85
51	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 335/2015	Avv. Claudio Bruno	945,68	0,00	945,68	1.805,85
52	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 508/2015	Somma Antonella	2.440,00	11,29	2.451,29	3.408,29
53	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 508/2015	Avv. Silvio Verrullo	957,00	0,00	957,00	3.408,29
54	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 4/2010	Materazzi Angelo	994,82	30,14	1.024,96	1.024,96
55	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 723/2016	Materazzi Angelo	366,00	20,88	386,88	1.287,73
56	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 719/2016	Avv. Giuseppe Rubino	900,85	0,00	900,85	1.287,73
57	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 719/2016	Malerzi Teresa	976,00	79,91	1.055,91	2.617,17
58	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 719/2016	Avv. Giuseppe Rubino	1.561,26	0,00	1.561,26	2.617,17
59	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 143/2017	Giugliano Pasquale	400,00	17,36	417,36	1.146,92
60	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 143/2017	Avv. Giuseppe Rubino	729,56	0,00	729,56	1.146,92
61	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 210/2017	Della Paga Antonia	500,00	7,03	507,03	1.528,41
62	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 210/2017	Avv. Giuseppe Rubino	1.021,38	0,00	1.021,38	1.528,41
63	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 5/2015	Santarella Angelo	3.018,33	27,55	3.045,88	4.745,64
64	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 5/2016	Avv. Emiliano Gambone	1.699,76	0,00	1.699,76	4.745,64
65	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 226/2015	Campana Costantino	1.515,00	34,10	1.549,10	2.574,57
66	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 226/2015	Avv. Maria Grande	1.025,47	0,00	1.025,47	2.574,57
67	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 536/2016	Malandino Rosaria	488,00	6,03	494,03	1.369,50
68	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 536/2016	Avv. Angela Guariglia	875,47	0,00	875,47	1.369,50
69	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 124/2016	Dot. Ausadia Giuseppe	2.676,25	7,50	2.683,75	4.234,15
70	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 124/2016	Avv. Pasquale Tekone	1.550,40	0,00	1.550,40	4.234,15
71	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 179/2015	Addesa Tommaso	1.009,00	9,93	1.018,93	879,56
72	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 179/2015	Avv. Michele Addesa	879,56	0,00	879,56	879,56
73	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 179/2015	Avv. Franca Iacovello	206,00	0,00	206,00	2.104,49



74	Giudice di Pace di Ariano Irpino	Sentenza n. 169/2016	Martone Gerardino	303,76	0,96	304,72	968,37
75	Giudice di Pace di Ariano Irpino	Sentenza n. 169/2016	Avv. Luigi Capobianco	663,65	0,00	663,65	968,37
76	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 98/2017	Pepoli emilio	2.092,70	4,23	2.096,93	3.831,73
77	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 98/2017	Avv. Natalina Fedullo	1.734,80	0,00	1.734,80	3.831,73
78	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 134/2017	Maresca Pantaleo	749,00	0,00	749,00	1.537,95
79	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 134/2017	Avv. Annalino Crocchio	788,95	0,00	788,95	1.537,95
80	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 48/2017	Ricciardi Carmine	3.858,15	22,85	3.881,00	5.790,54
81	Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi	Sentenza n. 48/2017	Avv. Federico Siconolfi	1.909,54	0,00	1.909,54	5.790,54
82	Tribunale di Avellino	Sentenza n. 934/2017	Avv. Annalisa Manfredola	583,65	0,00	583,65	1.313,21
83	Tribunale di Avellino	Sentenza n. 934/2017	Provincia di Avellino	729,56	0,00	729,56	1.313,21
84	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 921/2016	Ragusa Luigi	610,00	8,69	618,69	2.696,50
85	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 921/2016	Ragusa Giovanni	610,00	8,69	618,69	2.696,50
86	Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 921/2016	Avv. Genoviana Crocchio	1.459,12	0,00	1.459,12	2.696,50
87	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 104/2017	Ruggiero Aniello	1.225,00	9,67	1.234,67	2.696,50
88	Giudice di Pace di Vallo della Lucania	Sentenza n. 104/2017	Avv. Saverio Di Sevo	1.292,30	0,00	1.292,30	2.526,97

TOTALE

Spese capitale A	Interessi Legali B	Totale A+B	Importo complessivo debito
133.561,77	1.123,92	134.685,69	134.685,69



Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Presidente Vincenzo De Luca e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 22 dicembre 2017 con il n. 511 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 8.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 57.244,55.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 57.244,55 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie, riassuntivamente descritto nell’allegato A è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede per euro 52.122,93 a valere sullo stanziamento della Missione 9, Programma 02, Titolo 1, del bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e, per euro 5.121,62, si è già provveduto con sistemazione contabile con i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive con imputazione al bilancio 2015.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO A (Articolo 1 comma 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

Sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. X, n. 598/2015			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
Avv. Vincenzo Mazzotta, CF: MZZVCN69T26H703J	€ 5.943,93		€ 5.943,93
Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Napoli I Sezione – numero 963/2016			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
Carmignola Francesco codice fiscale CRNFNC37C19F839A e Banco di Napoli, tesoriere della Regione Campania	€ 2.425,78	€ 2.208,28	€ 217,50
Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Napoli VIII Sezione – numero 71/2014			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
Graziano Raffaele - codice fiscale GRZRFL66R26F839I e Condominio Prince Park - codice fiscale 90020120615	€ 3.420,06		€ 3.420,06
Sentenze esecutive T.A.R. Campania – Napoli II Sezione – numero: 1301-1642-1477-1474-1350-1640-1637-1475-1478-1346-1351-1304-1352-1302-1644-1303-1587/2011			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Amministrazione Provinciale di Napoli – Partiva IVA 01263370635	€ 17.000,00		€ 17.000,00
Sentenze T.A.R. Campania – Napoli II Sezione – numero 5217/2012 e 178/2013			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Comune di San Gennaro Vesuviano - codice fiscale 84002690638	€ 2.430,00		€ 2.430,00
Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Salerno I Sezione numero 1357 del 9 giugno 2015			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Cinzia Garofalo, C.F. GFR CNZ 73D58 H703J e Serena	€ 4.947,80		€ 4.947,80

Garofalo C.F. GFR SRN 83A64 A717B			
Sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata 941/2017			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
Malafronte Gennaro, CF: MLFGNR79B28E131J	€ 536,15		€ 536,15
Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Napoli I Sezione – numero 963/2016			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Comune di Ceppaloni (BN)	€ 2.500,00		€ 2.500,00
Decreto Ingiuntivo Tribunale di Napoli – 10 Sezione Civile n. 2919 del 27/04/2016 nel giudizio promosso dal Comune di Savignano Irpino c/o Regione Campania			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Comune di Svignano Irpino (AV) codice fiscale: 81000430645	€ 3.521,72		€ 3.521,72
Decreto Ingiuntivo numero 26445/2011			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Globo Communication S.r.L. – partita IVA 07826020633 - Banco Napoli	€ 2.913,34	€ 2.913,34	€ 0
Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Napoli I Sezione – numero 3476/2016; Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Napoli I Sezione – numero 496/2017			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Comune di Grumo Nevano (NA)	€ 4.450,00		€ 4.450,00
Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Salerno I Sezione – numero 632/2017			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Sub Totale Importi da regolarizzare
- Comune di Pagani (SA)	€ 5.205,77		€ 5.205,77
Sentenza TAR Campania Napoli Sezione VIII numero 5328/2016 provvisoriamente esecutiva, pubblicata in data 18 novembre 2016			
Beneficiari	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati	Sub Totale Importi da



- Avvocato Angelo Croci codice fiscale CRC NGL 77L22 A512Q	€ 650,00	contabilmente	regolarizzare € 650,00
Sentenza TAR Campania Napoli Sezione VIII numero 5326/2016 provvisoriamente esecutiva, pubblicata in data 18 novembre 2016			
Beneficiari			Sub Totale
	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Importi da regolarizzare
- Studio Legale Pietro Mauro Piccirillo codice fiscale PCC PRM 55M12 G903R	€ 650,00		€ 650,00
Sentenza TAR Campania Napoli Sezione VIII numero 5327/2016 provvisoriamente esecutiva, pubblicata in data 18 novembre 2016			
Beneficiari			Sub Totale
	Rimborso Spese di Lite	Importi già sistemati contabilmente	Importi da regolarizzare
Studio Legale Pietro Mauro Piccirillo codice fiscale PCC PRM 55M12 G903R	€ 650,00		€ 650,00
Totali	Totale debito riconosciuto € 57.244,55	Totale importo già regolarizzato € 5.121,62	Totale debito ancora da regolarizzare € 52.122,93



Handwritten mark or signature.

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2017 con il n. 513 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 9.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 38.044,32.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 38.044,32 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell’allegato A, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1, si provvede per euro 34.889,08, mediante l’utilizzo delle risorse disponibili, in termini di competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 9, Programma 6, Titolo 1 e, per euro 3.155,24, mediante l’utilizzo delle risorse disponibili in termini di competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 9, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO A) al DDLR			
N.	TITOLO DEL DEBITO	CREDITORE	TOTALE
1	Sentenza n. 25/2014 del Tribunale di Lagonegro	Comune di San Pietro al Tanagro	€ 1.809,68
2	Sentenza n. 92/2011 del Tribunale di Ariano Irpino	Antonio Di Fronza	€ 2.228,08
3	Sentenza n. 33/2014 del Tribunale di Benevento	Consorzio Gestione Servizi	€ 1.453,92
4	Sentenza n. 532/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania	Il Centauro di Datta Giuseppe & C. s.n.c.	€ 1.887,42
5	Sentenza n. 3352/2013 del Tribunale di Salerno	Comune di Controne (SA)	€ 2.492,37
6	Sentenza n. 10/2012 del Tribunale di Salerno - sezione di Amalfi	Cuccurullo Raffaele	€ 3.872,84
7	Sentenza n. 197/2014 del Tribunale di Benevento	Trotta Pasquale	€ 2.816,20
8	Sentenza n. 350/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	Gaudelli Sisto	€ 2.151,79
9	Sentenza n. 1887/2011 del Tribunale di Benevento	Papa Pellegrino	€ 2.275,14
10	Sentenza n. 1934 del Tribunale di Benevento	Comune di Castellorosso in Miscano (BN)	€ 1.820,94
11	Sentenza n. 149/2014 del Tribunale di Benevento	Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)	€ 2.020,79
12	Sentenza n. 2313/2016 del Tribunale di Salerno	Carnisa Gianfranco	€ 1.282,28
13	Sentenza n. 728/2016 del Tribunale di Salerno	Comune di Furci (SA)	€ 1.089,08
14	Sentenza n. 1949/2016 del Tribunale di Salerno	Avv. Luigi Grisanti	€ 1.984,27
15	Sentenza n. 2758/2014 del Tribunale di Benevento	Cooperativa sociale La Guardiense	€ 4.753,59
16	Sentenza n. 1311/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	Mandri Biagio	€ 1.152,73
17	Sentenza n. 2159/2015 del Tribunale di Avellino	Comune di Roccabascerana (AV)	€ 3.155,24
TOTALE COMPLESSIVO			€ 38.044,32



[Handwritten signature]

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2017 con il n. 514 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 10.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 2.986.073,79.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 2.986.073,79, derivanti da provvedimenti esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie e riassuntivamente descritti nell’allegato A, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 pari ad euro 2.986.073,79, si provvede con le risorse di cui allo stanziamento della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti pronunciati dell'Autorità giudiziaria, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Provvedimento Esecutivo	Oggetto	Beneficiario	Importo complessivo
Sentenza n. 668/2016 del TAR Campania - Sez. III	pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge	V.T. Marozzi s.r.l.	euro 2.580,00
Sentenza n. 5320/2015 del TAR Campania - Sez. I Sentenza n. 1694/2016 del Consiglio di Stato - Sez. V	pagamento spese giudiziali	CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A.	euro 3.800,00
Decreto Ingiuntivo n. 5598/2015 del 25/09/2015 del Tribunale di Napoli reso esecutivo con decreto di esecutorietà n. 159/2016 del 12/01/2016	Interessi legali, spese di procedura e rimborso forfettario (15%) più IVA e CPA	ACMS S.p.A.	euro 778.124,54
Ordinanza Collegiale TAR Campania sez II n. 4486/2017 depositata in data 25/9/2017	Compenso Commissario ad Acta	Agnese Iardino	euro 600,00
Sentenza n. 2917 del 31/05/2017 del TAR Campania - Sez. IV	Compenso, interessi legali, spese di lite oltre IVA e CPA	Ing. Antonio Recano	euro 133.399,18
Decreto Ingiuntivo n. 2684/2017 del 20/03/2017 RG 7886/2017 del Tribunale di Napoli - II Sez. civile reso esecutivo con decreto di esecutorietà n. 4218/2017 del 09/06/2017	Compenso, interessi legali, spese di lite oltre IVA e CPA	Ing. Francesco Bombaci	euro 17.828,70
Ordinanza di assegnazione del 10/05/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ufficio Esecuzioni Civili	Pignoramento presso il terzo regione Campania, spese di lite oltre IVA e CPA	Sigg.ri Costanzo Costanzo, Costanzo Anna, Costanzo Assunta, Costanzo Francesco, De Vita Concetta, Piscopo Salvatore, Barenghi Andrea	euro 1.892.165,21
Pignoramento a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 4825/2015 del Tribunale di Napoli	Pignoramento presso il terzo regione Campania, interessi moratori, spese legali.	Consorzio ED.IN.CA.	Euro 124.534,13
Sentenza n. 2541/2017 del TAR Campania - Sez. VII	Spese giudiziali oltre IVA e CPA	Cantieri Gagliotta srl	euro 2.080,00
Sentenza n. 1278 del 1/04/2016 del Consiglio di Stato	Spese giudiziali oltre verificatore e oneri di legge	Dott. Onorato Battista	euro 5.520,00



Provvedimento Esecutivo	Oggetto	Beneficiario	Importo complessivo
Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli n. 4232/2011	Spese giudiziali oltre oneri di legge	Vartir s.r.l.	euro 276,00
Sentenza n. 785/2017 del TAR Campania - Sez. VII	Spese giudiziali oltre oneri di legge	GEO DADIMA s.r.l.	euro 3.120,00
ordinanza TAR Campania sez. VII n. 5278/2015	Irap	BAGNARO BRUNO	euro 42,50
Sentenza n. 2178/2017 del Tribunale di Napoli - VI sez. civile	Risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione e pagamento spese giudiziali oltre ad oneri di legge	Sig.ra Staiano Lucia	euro 18.311,27
Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Civile 10 n. 2672 del 27/07/2017	Compenso, IRAP e Oneri riflessi	Sabato d'Alessio	euro 3.692,26



[Handwritten mark]

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Presidente Vincenzo De Luca e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2017 con il n. 515 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 11.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 9.320,73.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 9.320,73, derivante dalla sentenza del TAR Lombardia – sez. VIII – Milano – n. 1237/2017 e riassuntivamente descritto nell’allegato A) e nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata alla deliberazione n. 1 del 7 dicembre 2017 del Commissario ad acta nominato con decreto prefettizio n. 217588/Gab/Pers.Pref. del 9 novembre 2017, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1, pari ad euro 9.320,73, si provvede con variazione di bilancio effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania) mediante prelievo di euro 9.320,73 in termini di competenza e cassa a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e, corrispondente incremento in termini di competenza e cassa di euro 5.735,64 a valere sullo stanziamento della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 e, di euro 3.585,09 a valere sullo stanziamento della Missione 10, Programma 05, Titolo 1 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti pronunciati dell'Autorità giudiziaria, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Provvedimento Esecutivo	Oggetto	Beneficiario	Importo complessivo
D.I. N. 360/2014 Sentenza n. 1237/17 del TAR Lombardia - Sez. III	pagamento interessi legali e rivalutazione, esborsi, onorari, CPA, IVA e rimborso spese forfettarie	Basco S.r.l. Avv. Rosario Panzariello	euro 9.320,73



Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Presidente Vincenzo De Luca e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2017 con il n. 516 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 4: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania."

Articolo 4: "Disposizioni in materia di variazioni del bilancio."

Comma 2, lettera f): "2. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale sono adottate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

- f) fondo di riserva per spese impreviste: i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 12.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 1.645.778,28.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 1.645.778,28, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata alla deliberazione n. 1 del 23.11.2017 del Commissario ad acta, nominato per l’esecuzione delle sentenze n. 22/2014 della Corte di Appello di Salerno e n. 1871/2017 del TAR Campania, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1, pari ad euro 1.645.778,28, si provvede con variazione di bilancio effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania) mediante prelievo in termini di competenza e cassa di euro 1.645.778,28 a valere sulle risorse di cui allo stanziamento della Missione 9, Programma 03, Titolo 1.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2017 con il n. 517 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;"

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 4: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania."

Articolo 4: "Disposizioni in materia di variazioni del bilancio."

Comma 2, lettera f): "2. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale sono adottate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

f) fondo di riserva per spese impreviste: i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 13.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 254.825,53.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 254.825,53, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria e riassuntivamente descritti nell’allegato A, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 pari a euro 254.825,53, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili in termini di competenza e cassa a valere sugli stanziamenti della Missione 01, Programma 10, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all’esito del giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca



Allegato "A" riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenze

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167	
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5094/2017	Carbone Anna Avv. Capuano Vincenzo	94.786,71 11.785,16	69.333,32 11.785,16	18.562,61	997,45	5.893,33	106.571,87
Scheda 2	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 4976/2017	Gallo Armando Avv. Monetti Francesco	5.331,99 1.868,90	3.768,65 1.868,90	1.008,98	234,02	320,34	7.200,89
Scheda 3	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 3074/2017	Stipa Fiorella Avv. Formicola Massimiliano	131.846,70 € 8.171,07	77.634,84 € 8.171,07	18.813,16	29.425,82	5.972,88	141.052,77
			INPS	1.035,00	1.035,00				
			TOTALI	€ 254.825,53	€ 173.596,94	€ 38.384,75	€ 30.657,29	€ 12.186,55	€ 254.825,53

(Handwritten mark)

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Assessori Lidia D'Alessio e Sonia Palmeri.
Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2017 con il n. 518 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;"

Legge regionale 12 febbraio 2018, n. 14.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 20.278,50.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 20.278,50, derivante da sentenze di condanna pronunciate dall’autorità giudiziaria riassuntivamente descritte nell’allegato A, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1, pari a euro 20.278,50, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili in termini di competenza e cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 10, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all’esito del giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Allegato "A" riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
					CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167	
Scheda 1	Tribunale di S.M.C. Vetere	Sentenza n. 2497/2017	Migliozzi Santino	352,05	94,25	107,08	29,92	994,77	
			Avv. Izzo Antonio	411,47					
Scheda 2	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 7360/2017	Arcopinto Rosaria	10.330,96	2.765,91	186,05	878,13	17.197,79	
			Avv. Cosenini Sergio	3036,74					
Scheda 3	Tribunale di Napoli	Decreto liquidazione n. 18882/2015	C.T.U. Iadevaia Francesco Maria Giulio	335,00				335,00	
Scheda 4	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 6692/2017	Avv. Il Stavolo Roberta- Mores Gianluca	1.750,94				1.750,94	
TOTALI				16217,16	2860,16	293,13	908,05	20278,50	



Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale - Assessori Lidia D'Alessio e Sonia Palmeri.
Acquisito dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2017 con il n. 519 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Articolo 73: " Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;".